



---

**COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA**  
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ**  
**SULLE STRADE COMUNALI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale**  
**n° 16 del 28.03.2011**

## INDICE

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 – Oggetto e finalità

### **CAPO II DEI MANUFATTI PUBBLICITARI**

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Divieti assoluti

Articolo 4 – Distanze minime di posa fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

Articolo 5 – Distanze minime di posa nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

Articolo 6 – Dimensioni fuori dai centri abitati

Articolo 7 – Distanze minime di posa nei centri abitati

Articolo 8 – Dimensioni nei centri abitati

Articolo 9 – Caratteristiche dei manufatti pubblicitari

Articolo 10 – Segnali di indicazione turistici e di territorio

Articolo 11 – Segnali di indicazione di servizi utili

Articolo 12 – Striscioni, locandine e stendardi

Articolo 13 – Segni orizzontali reclamistici

Articolo 14 – Impianti pubblicitari di servizio

Articolo 15 – Pubblicità effettuata con veicoli o rimorchi

Articolo 16 – Pubblicità fonica

### **CAPO III DEL REGIME AUTORIZZATORIO**

Articolo 17 – Autorizzazioni e nulla – osta

Articolo 18 – Vincoli culturali, paesaggistici e idrogeologici

Articolo 19 – Vincoli urbanistici ed edilizi

Articolo 20 – Procedura per il rilascio della autorizzazione

Articolo 21 – Obblighi del titolare della autorizzazione

Articolo 22 – Targhette di identificazione

### **CAPO IV DELLE RIMOZIONI E DEL REGIME SANZIONATORIO**

Articolo 23 – Rimozione dei manufatti pubblicitari abusivi

Articolo 24 – Custodia dei manufatti rimossi

Articolo 25 – Sanzioni amministrative pecuniarie

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 26 – Coordinamento con la normativa fiscale

Articolo 27 – Norme di rinvio

Articolo 28 – Norme transitorie

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina la pubblicità lungo ed in vista delle strade di proprietà del Comune di Ponte in Valtellina, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., ed al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", ai fini della tutela della sicurezza nella circolazione stradale e ferroviaria nonché della prevenzione del fenomeno infortunistico.

## **CAPO II DEI MANUFATTI PUBBLICITARI**

### **Art. 2 Definizioni**

*(Art. 47 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)*

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le seguenti tipologie di manufatti pubblicitari:

- a) **INSEGNA DI ESERCIZIO:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi che è installata nelle immediate vicinanze e in ogni caso nella proprietà privata dell'impresa della quale permette la facile identificazione. Può essere opaca o luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta; bifacciale a bandiera ovvero "artistica", di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio sul quale è collocata. Può essere posizionata:
  - su una palina di sostegno o su supporto prefabbricato;
  - a bandiera orizzontale o verticale;
  - a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali.
  
- b) **PREINSEGNA:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, di forma rettangolare, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e in ogni caso nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
  
- c) **CARTELLO:** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
  
- d) **ALTRI MEZZI PUBBLICITARI:**
  - striscioni, locandine, stendardi: mezzi privi di rigidità e di superficie su cui appoggiarsi
  - sorgenti luminose;
  - manifesti e segni orizzontali reclamistici (posti sulla superficie stradale);

- impianti pubblicitari di servizio: qualsiasi manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta.
  - impianti di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
2. Ai sensi del presente regolamento, e previa approvazione dell'ente proprietario della strada, per "centro abitato" deve intendersi il raggruppamento continuo di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, che sia costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
3. Ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi collocati sulla strada i manufatti installati entro i limiti della sede stradale o delle sue fasce di rispetto. In vista della strada sono invece da intendersi tutti quei manufatti il cui messaggio pubblicitario, anche per la sola forma, risulta in ogni caso intelligibile dall'utente in transito sulla strada.

### **Art. 3**

#### **Divieti assoluti**

*(Art. 51 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)*

1. È sempre vietata e non può essere in alcun caso autorizzata la collocazione di manufatti pubblicitari:
- ✓ nei tratti di strada ad elevato tasso di incidentalità rilevato su base statistica quinquennale;
  - ✓ sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
  - ✓ in corrispondenza delle intersezioni di qualsiasi tipo e dei dossi (raccordi concavi e convessi opportunamente segnalati);
  - ✓ su ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia e loro rampe;
  - ✓ in corrispondenza di fossi e scolli;
  - ✓ per striscioni, locandine e stendardi sospesi al di sopra della carreggiata, ad una quota inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata misurata dal bordo inferiore degli stessi;
  - ✓ sulle scarpate sovrastanti la carreggiata con pendenza superiore a 45°;
  - ✓ sui dispositivi di protezione ai margini delle strade, parapetti, *guard – rail*, eccetera.;
  - ✓ sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
  - ✓ sulle pertinenze di esercizio delle strade comprese tra carreggiate contigue con larghezza fino a 4 metri;
  - ✓ lungo tutto il tracciato delle curve sia al loro interno che al loro esterno;
  - ✓ a messaggio variabile collocati trasversalmente al senso di marcia con periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.
  - ✓ di cui all'articolo 2 comma 2 lett. c) del presente Regolamento, nelle parti di territorio individuate dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio al fine di salvaguardare le parti di territorio soggette a vincolo paesaggistico – ambientale nel centro abitato.
2. Al di fuori di tali ipotesi, e sempre al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, è in ogni caso vietata qualsiasi forma di pubblicità che per dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la

visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione o produrre abbagliamento.

#### Art. 4

### Distanze minime di posa fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

(Art. 51 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)

1. Fuori dai centri abitati, e fuori dai tratti di strada extraurbana con limite di velocità non superiore a 50 km/h, i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti distanze minime di posa, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

a)	dal limite esterno della carreggiata	3 metri
b)	prima delle intersezioni	250 metri
c)	dopo le intersezioni	100 metri
d)	dagli imbocchi di gallerie	200 metri
e)	prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	250 metri
f)	dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	150 metri
g)	prima dei segnali di indicazione	150 metri
h)	dopo i segnali di indicazione	100 metri
i)	dal punto di tangenza delle curve	100 metri
l)	altezza dalla banchina stradale misurata nella sezione corrispondente	1,5 metri (salvo striscioni)
m)	da <u>cartelli</u> o da <u>altri mezzi pubblicitari</u> regolarmente installati	100 metri (non vale per insegne)

2. Il limite di cui alla lettera a) è derogabile per le insegne di esercizio delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio.
3. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del punto in cui viene chiesto il posizionamento del manufatto pubblicitario esistano già, a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento del manufatto in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
4. Per le preinsegne collocate prima delle intersezioni ed entro 500 metri dalle stesse, le distanze di cui alle lettere b), e), f), g) e h) sono sostituite dalla distanza minima pari allo spazio di avvistamento previsto per i segnali stradali; dopo questi ultimi, ad una distanza pari al 50% dello stesso spazio.
5. Il limite di cui alla lettera m) non vale per le insegne di esercizio, mentre si riduce a 50 metri per gli striscioni.
6. Le distanze minime di posa non si applicano:
  - ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad almeno 3 metri dal limite della carreggiata;
  - alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad almeno 3 metri dal limite della carreggiata, anche lungo le curve, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2.

## Art. 5

### Distanze minime di posa nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h

(Art. 51 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)

1. Nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti distanze minime di posa, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

1) prima delle intersezioni	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
2) dopo le intersezioni	25 metri
3) dagli imbocchi di gallerie	100 metri
4) prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
5) dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	25 metri
6) prima degli impianti semaforici	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 30 metri: sulle strade locali
7) dopo gli impianti semaforici	25 metri
8) dai segnali di indicazione	25 metri
9) da cartelli o da altri mezzi pubblicitari regolarmente installati	25 metri per i cartelli 12,5 metri per gli striscioni, le locandine e gli standardi

2. Le distanze minime di posa non si applicano:

- ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.;
- alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o, anche lungo le curve, ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.

## Art. 6

### Dimensioni fuori dai centri abitati

(Art. 48 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)

1. Fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, le dimensioni massime dei manufatti pubblicitari per ogni faccia devono essere ricomprese nei seguenti limiti:

a) Cartelli ed altri mezzi pubblicitari	max 6 m <sup>2</sup>
b) Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio o nelle aree di parcheggio esclusi quelli attinenti ai servizi prestati	max 8% aree occupate
c) Preinsegne	tra 1 m x 0,20 m e 1,50 m x 0,30 m
d) Insegne di esercizio	max 6 m <sup>2</sup>

e) Insegne di esercizio <u>stazioni di rifornimento</u> carburante o stazioni di servizio	max 4 m <sup>2</sup>
--	----------------------

2. Le preinsegne devono avere forma rettangolare ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
3. Le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati aventi superficie massima di 100 m<sup>2</sup> possono raggiungere la dimensione massima di 20 m<sup>2</sup>. Qualora la superficie della facciata dell'edificio ove ha sede l'attività e sulla quale deve essere installata l'insegna di esercizio sia superiore a 100 m<sup>2</sup>, è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m<sup>2</sup>, fino al limite di 50 m<sup>2</sup>.
4. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, dal computo della superficie massima utilizzabile a fini pubblicitari di cui alla lettera b), devono essere esclusi cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area. I manufatti pubblicitari non possono in ogni caso essere collocati lungo il fronte stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
5. Nelle aree di parcheggio, oltre all'8% di spazio pubblicitario, è ammessa la collocazione di altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza entro il limite di 2 metri x 2 metri per ogni servizio prestato.

#### **Art. 7**

#### **Distanze minime di posa nei centri abitati**

*(Art. 51 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)*

1. Nei centri abitati i manufatti pubblicitari devono essere collocati rispettando le seguenti distanze minime di posa, applicabili nel senso delle singole direttrici di marcia:

a) prima delle intersezioni	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 50 metri: sulle strade locali
b) dopo le intersezioni	50 metri
c) dagli imbocchi di gallerie	50 metri
d) prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 50 metri: sulle strade locali
e) dopo i segnali stradali di pericolo o di prescrizione	50 metri
f) prima degli impianti semaforici	50 metri: sulle strade a scorrimento veloce e di quartiere 50 metri: sulle strade locali
g) dopo gli impianti semaforici	50 metri
h) dai segnali di indicazione	50 metri
i) da cartelli o da altri mezzi pubblicitari regolarmente installati	50 metri per i cartelli 12,5 metri per gli striscioni, le locandine e gli standardi

2. Le distanze minime di posa non si applicano:
  - ad eccezione della distanza minima dalle intersezioni, ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.;

- alle insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia e in aderenza per tutta la loro superficie a muri di fabbricati esistenti o, anche lungo le curve, ad una distanza dal limite della carreggiata che rispetti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 3, comma 2.

### **Art. 8**

#### **Dimensioni nei centri abitati**

*(Art. 48 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)*

1. Nei centri abitati, le dimensioni massime dei manufatti pubblicitari per ogni faccia devono essere ricomprese nei seguenti limiti:

a)	cartelli ed altri mezzi pubblicitari	4m <sup>2</sup>
b)	mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio o nelle aree di parcheggio esclusi quelli attinenti ai servizi prestati	max 8% aree occupate
c)	preinsegne	tra 1 m x 0,20 m e 1,50 m x 0,30 m
d)	insegne di esercizio	max 4 m <sup>2</sup>
e)	insegne di esercizio <u>stazioni di rifornimento carburante</u> o stazioni di servizio	max 4 m x 2 m

2. Le preinsegne devono avere forma rettangolare ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

### **Art. 9**

#### **Caratteristiche dei manufatti pubblicitari**

*(Art. 49/50 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)*

2. Nel rispetto del divieto di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, la sagoma, i colori, i disegni e l'illuminazione dei mezzi pubblicitari devono essere tali da non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono pertanto consentiti soltanto manufatti pubblicitari rettangolari o quadrati, con disegni tali da evitare confusione con i segnali di pericolo, e colori combinati in modo che non predominino quelli usati per i segnali stradali di qualsiasi tipo, in particolare il colore rosso.
3. L'illuminazione è consentita a condizione che non superi l'intensità di 150 candele per metro quadrato o che, in ogni caso, non provochi abbagliamento o disturbo ai conducenti in transito. Sono vietate le pubblicità luminose di colore rosso e verde in prossimità delle intersezioni. La croce luminosa è consentita solo per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. I manufatti pubblicitari devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici, preferibilmente zincati di colore scuro, e su strutture di sostegno e di fondazione che garantiscano la stabilità anche sotto la spinta del vento.

### **Art. 10**

#### **Segnali di indicazione turistici e di territorio**

*(Art. 125 D.P.R. 495/92 - Art. 39 D.L.gs. 285/92)*

1. Le indicazioni turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, territoriali e di luoghi di pubblico interesse indicate dall'Art. 125 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 Reg. C.d.S e .rappresentate dalle figure da Il 100 a Il 231 dello stesso possono



essere installate in posizione autonoma e singola come segnali di direzione isolati o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali verticali.

2. Se impiegate, tali indicazioni devono essere installate unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, entro una distanza massima di 4 km, devono avere forma rettangolare conformemente alle caratteristiche indicate dalle Tabelle II 13/a0 e II 13b DPR 16 dicembre 1992 n. 495 Reg. C.d.S e con impiego dei colori previsti dall'art. 78 dello stesso.
3. Al di fuori di tali ipotesi, i segnali di indicazione o quelli di direzione riferiti ad una attività specificamente individuata saranno considerati come manufatti pubblicitari e pertanto verranno sottoposti alla disciplina del presente Regolamento.

#### **Art. 11**

#### **Segnali di indicazione di servizi utili**

*(Art. 136 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)*

1. Le indicazioni di servizi utili rappresentati dai simboli indicati dall'Art. 136 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 Reg. C.d.S e rappresentate dalle figure da II 353 a II 381 dello stesso devono essere collocate in prossimità del servizio segnalato, salvo che il segnale sia integrato da freccia direzionale, e possono essere abbinare ad un pannello integrativo come indicato dall'Art. 83 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 Reg. C.d.S e rappresentato dalle figure modello II 1a e II 1b dello stesso indicante la distanza in metri tra il segnale e il servizio indicato, che non può comunque superare i 5 km.
2. La forma dei segnali deve essere rettangolare, con le dimensioni previste dalla tabella II 8 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 Reg. C.d.S
3. Le indicazioni "bar" e "ristorante" sono comunque vietate nei centri abitati.
4. I segnali di indicazione che non rispettano le prescrizioni di cui ai precedenti commi saranno considerati come manufatti pubblicitari e verranno pertanto sottoposti alla disciplina del presente regolamento.

#### **Art. 12**

#### **Striscioni, locandine e standardi**

1. L'esposizione degli striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, mentre locandine e standardi possono proporre anche il lancio di iniziative commerciali.
2. Il periodo di esposizione di tali manufatti è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferiscono, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive.

#### **Art. 13**

#### **Segni orizzontali reclamistici**

1. I mezzi pubblicitari collocati sulla pavimentazione stradale sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere.

2. Il periodo massimo di permanenza sulla sede stradale è limitato al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui afferiscono ed alle 24 ore precedenti e successive.
3. I segni reclamistici devono comunque rispettare le distanze minime di cui all'art. 4, comma 1, con riferimento esclusivo ai segnali stradali orizzontali.

**Art. 14**  
**Impianti pubblicitari di servizio**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando impianti di servizio deve avvenire in modalità tali che per dimensione, tipologia e colori rispettino quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, al fine di non costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.

**Art. 15**  
**Pubblicità effettuata con veicoli o rimorchi**

1. È vietata la pubblicità luminosa a mezzo scritte o insegne sui veicoli, mentre sono ammesse le scritte o insegne rifrangenti purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
2. La collocazione di manufatti pubblicitari su un veicolo o un rimorchio in sosta per più di 48 ore lungo o in vista della strada è da ritenersi forma di pubblicità per la quale trova applicazione il presente Regolamento.
3. Nell'ambito dei centri abitati, il Comune di Ponte in Valtellina può autorizzare la pubblicità a mezzo di veicoli in sosta all'interno di apposite aree esclusivamente dedicate a tale attività, fermi restando i divieti assoluti di cui all'art. 3, comma 1.

**Art. 16**  
**Pubblicità fonica**  
*(Art. 59 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)*

1. La pubblicità fonica lungo le strade è consentita dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e in zone non soggette a specifico divieto, in forme tali da non pregiudicare la sicurezza della circolazione distraendo l'attenzione dei conducenti di veicoli.

**CAPO III**  
**DEL REGIME AUTORIZZATORIO**

**Art. 17**  
**Autorizzazioni e nulla – osta**  
*(Art. 53 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)*

1. Fuori dai centri abitati, l'installazione lungo le strade o in vista di esse di qualsiasi manufatto pubblicitario rientrante nelle tipologie individuate dal presente regolamento e la pubblicità fonica sono soggette in ogni caso a preventiva autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
2. All'interno dei centri abitati, la competenza al rilascio del provvedimento autorizzatorio per l'installazione di qualsiasi manufatto pubblicitario e per la pubblicità fonica è, del Responsabile dello Sportello Unico salvo, per i soli

manufatti, il preventivo nulla – osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale.

3. Quando i manufatti pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla – osta di quest'ultimo. Quando i manufatti pubblicitari collocati su una strada sono visibili anche dalla sede ferroviaria, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla – osta del gestore dell'infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.).
4. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti sulle aree di proprietà ferroviaria, la loro collocazione viene autorizzata dal gestore dell'infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), previo nulla – osta dell'ente proprietario della strada dalla quale risultano visibili. Qualora il manufatto sia collocato fuori dalle aree di proprietà di RFI, ma ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, l'autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada di cui ai commi precedenti è subordinata al preventivo nulla – osta del gestore della infrastruttura ferroviaria, tenuto conto delle esigenze di sicurezza pubblica, della conservazione delle ferrovie, della natura dei terreni e delle particolari circostanze locali.
5. Al fine dell'ottenimento degli atti di assenso da parte dei competenti uffici della rete Ferroviaria Italiana:
  - a) la modulistica e le varie informazioni relative alla richiesta di concessione di nulla - osta per la posa di cartelli pubblicitari ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 è resa disponibile nella sezione specifica nel sito internet [www.fsdino.com](http://www.fsdino.com);
  - b) la richiesta di autorizzazione all'installazione di qualsiasi manufatto pubblicitario sulle aree di proprietà dovrà essere inoltrata ad R.F.I. S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano -, Via Ernesto Breda n. 28, 20126 Milano.

## **Art. 18**

### **Vincoli culturali, paesaggistici e idrogeologici**

1. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni culturali o paesaggistici individuati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione quanto disposto all'art. 3 comma 1 ultimo periodo, la collocazione di cartelli o di altri mezzi di pubblicità deve essere autorizzata, oltre che dall'ente proprietario della strada, anche dal Comune competente per territorio, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia con l'aspetto, il decoro, la pubblica fruizione dei beni tutelati, nonché con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.
2. Qualora l'installazione di manufatti pubblicitari preveda la realizzazione di strutture di sostegno che comportino anche minimi movimenti di terra in aree soggette a vincolo idrogeologico, oltre all'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 17, è richiesta specifica autorizzazione ai fini idrogeologici rilasciata dal Comune nel cui territorio rientra l'area sottoposta a vincolo.
3. Al presente Regolamento è allegata una planimetria, consultabile anche mediante accesso al sito *internet* della Provincia, ove risultano individuate le aree del territorio provinciale sottoposte a vincolo paesaggistico ad oggi cartografabili. L'Amministrazione Provinciale di Sondrio provvederà annualmente all'aggiornamento della planimetria e degli strumenti informatici indicati.

**Art. 19**  
**Vincoli urbanistici ed edilizi**

1. Nel caso in cui la tipologia e le caratteristiche del manufatto risultino tali da determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio secondo le previsioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli strumenti urbanistici, titolo indispensabile e con efficacia vincolante per la presentazione della istanza di autorizzazione di cui all'art. 17 è costituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività o da diverso titolo autorizzativo previsto dal regolamento edilizio comunale.
2. È sempre previsto il previo rilascio del titolo urbanistico – edilizio nel caso in cui le strutture di sostegno del manufatto pubblicitario rendano indispensabile la realizzazione di opere edili (esempio: plinti di fondazione) ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

**Art. 20**  
**Procedura per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione rivolge la propria istanza al Responsabile dello Sportello unico del Comune nel cui territorio si richiede l'installazione del manufatto pubblicitario, precisando la durata dell'esposizione pubblicitaria ed allegando un'autodichiarazione attestante che il manufatto da collocare è stato calcolato e verrà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza, unitamente al bozzetto di tutti i messaggi che si intendono esporre e ad apposita planimetria.
2. In caso di collocazione richiesta all'interno del centro abitato, il Responsabile dello Sportello unico verifica la conformità dell'istanza rispetto ai vincoli di cui all'art. 18, richiedendo contestualmente, se del caso, il parere della Soprintendenza e provvedendo altresì ad istruire la pratica amministrativa da inoltrare, poi, agli enti che debbono rilasciare i nulla – osta necessari ai sensi dell'art. 17. Ultimata con esito positivo l'acquisizione di tali atti, entro 60 giorni l'ufficio comunale competente concede o nega l'autorizzazione alla installazione del manufatto pubblicitario. L'ente provvederà a definire, nell'ambito della propria potestà regolamentare, le norme destinate ad assicurare l'unicità del procedimento, attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.
3. In caso di collocazione richiesta fuori dai centri abitati o lungo le sedi ferroviarie, il Comune, conclusa con esito positivo la procedura di cui al primo periodo del comma 2, indirizza il richiedente all'ente che deve rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 4, il quale esegue il sopralluogo e provvede entro 180 giorni sull'istanza.
4. In caso di accoglimento dell'istanza, l'autorizzazione concessa ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile con apposita istanza diretta all'ente che ha rilasciato il titolo originario.
5. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi e ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, il quale decide sull'istanza entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali la stessa si considera accolta.

**Art. 21**  
**Obblighi del titolare dell'autorizzazione**  
*(Art. 54 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)*

1. È fatto obbligo al titolare della autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio della autorizzazione o anche successivamente per intervenute o motivate esigenze;
  - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto della installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
  
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per lo svolgimento del quale sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

**Art. 22**  
**Targhette di identificazione**  
*(Art. 55 D.P.R. 495/92 - Art. 23 D.L.gs. 285/92)*

1. Su ogni manufatto pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - a) amministrazione rilasciante;
  - b) soggetto titolare;
  - c) numero della autorizzazione;
  - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

**CAPO IV**  
**DELLE RIMOZIONI E DEL REGIME SANZIONATORIO**

**Art. 23**  
**Rimozione dei manufatti pubblicitari abusivi**

1. Tutti i manufatti pubblicitari non autorizzati o che, sebbene autorizzati, non siano collocati conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere rimossi. A tal fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore che ha contestato la violazione trasmette copia del verbale all'ente proprietario della strada o dell'infrastruttura ferroviaria ed al Comune nel cui territorio il manufatto è stato collocato.
  
2. Qualora il manufatto sia stato realizzato in violazione della normativa urbanistico – edilizia o dei vincoli culturali e paesaggistici, il Comune dispone che il trasgressore ed il proprietario dell'area su cui il manufatto è installato provvedano alla immediata rimozione, ferme restando le eventuali sanzioni previste dalla normativa in materia.

Qualora il trasgressore non proceda alla rimozione, il Comune provvede d'ufficio a spese del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

3. Nel caso in cui l'installazione dei manufatti pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale o rientrante nel patrimonio degli enti proprietari della strada o dell'infrastruttura ferroviaria, oppure allorquando la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione. Qualora il manufatto pubblicitario sia ubicato lungo strade statali e provinciali e loro fasce di pertinenza all'interno dei centri abitati con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, alla rimozione d'urgenza provvede il Comune. Successivamente, l'ente che ha eseguito la rimozione trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
4. Nel caso in cui l'installazione dei manufatti abusivi sia realizzata su suolo privato, l'ente proprietario della strada o dell'infrastruttura ferroviaria diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato a rimuovere il manufatto entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del manufatto collocato entro la fascia di rispetto o visibile dalla strada, provvedendo altresì alla sua custodia e ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Qualora il manufatto pubblicitario sia ubicato lungo strade statali e provinciali e loro fasce di pertinenza all'interno dei centri abitati con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, decorso il termine previsto dalla diffida, il Comune provvede alla rimozione nei modi previsti dal periodo precedente. Al fine di consentire la rimozione, tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il manufatto pubblicitario. Tale facoltà di accesso deve essere documentata attraverso la verbalizzazione propria degli atti di accertamento amministrativo previsti dalla L. 689/81.
5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione prevista dall'art. 20, comma 5, qualora in contrasto con il divieto di cui all'art. 3, comma 2, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

#### **Art. 24**

#### **Custodia dei manufatti rimossi**

1. I manufatti pubblicitari rimossi dall'ente proprietario della strada o dell'infrastruttura ferroviaria vengono depositati in un luogo di pubblico deposito o altro luogo idoneo, a disposizione del proprietario.
2. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi di cui all'art. 23, comma 3, o dalla data della diffida, nell'ipotesi di cui all'art. 23, comma 4.
3. I costi diretti e indiretti di deposito, custodia ed eventuale demolizione saranno a carico del proprietario del manufatto pubblicitario rimosso.

**Art. 25**  
**Sanzioni amministrative pecuniarie**

*( Art. 23 D.L.gs. 285/92)*

1. Chiunque viola le disposizioni del Capo II del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dall'art. 17 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
3. Chiunque non ottempera alla diffida di cui all'art. 23, comma 4 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.351 a euro 17.405. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore di tale violazione, alla stessa sanzione è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
4. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa urbanistico – edilizia, ferroviaria e culturale – paesaggistica in vigore.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 26**  
**Coordinamento con la normativa fiscale**

1. Le limitazioni e i divieti contenuti nel presente Regolamento non possono essere derogati dalle normative regolamentari adottate per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, salva la previsione di norme più restrittive con riferimento alle modalità di collocazione della pubblicità in funzione dell'esigenza di garantire un più razionale sfruttamento degli spazi pubblicitari.
2. Per gli impianti non in regola con la normativa tributaria, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dalla applicazione delle sanzioni previste, il Comune o il concessionario del servizio delle pubbliche affissioni possono effettuare la immediata copertura del messaggio pubblicitario, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, sequestrando i manufatti a garanzia del pagamento delle spese sostenute.

**Art. 27**  
**Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", nel D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", e nel D.P.R. 11/07/1980 n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", nonché in ogni altra disciplina applicabile in materia.
2. Gli importi delle sanzioni amministrative stabilite dal presente Regolamento sono suscettibili di adeguamento alle maggiorazioni previste da eventuali modifiche all'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

**Art. 28**  
**Norme transitorie**

1. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento saranno ritenute valide qualora rispondenti alla disciplina regolamentare adottata.
2. È previsto un termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la rimozione dei manufatti non autorizzati o per la regolarizzazione dei manufatti che non rispettano le disposizioni previste dai Capi II e III. In caso di mancata rimozione o di mancata presentazione di istanza ai sensi dell'art. 20 finalizzata a regolarizzare il manufatto non conforme, scaduto il termine si procederà a norma del Capo IV del presente regolamento.

**ALLEGATI**

- A – Planimetria vincoli paesaggistici
- B – Modello di istanza all'interno del centro abitato.
- C – Modello di istanza fuori dal centro abitato.

Sezione Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Al fine di semplificare ed agevolare la conoscenza delle procedure amministrative del gestore dell'infrastruttura ferroviaria si esplicitano i seguenti punti:

- b) per la richiesta di concessione di nulla - osta per la posa di cartelli pubblicitari ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 è stata predisposta una sezione specifica nel sito [www.fsdino.com](http://www.fsdino.com) dalla quale è possibile acquisire informazioni in merito alla normativa di settore e scaricare l' apposita modulistica ;
- c) la richiesta di autorizzazione all'installazione di qualsiasi manufatto pubblicitario sulle aree di proprietà dovrà essere inoltrata ad R.F.I. S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano -, Via Ernesto Breda n. 28, 20126 Milano.



<b>Marca da Bolli € 16.00</b>
---

**Al Comune di \_\_\_\_\_,**

**Oggetto:** *domanda di autorizzazione al posizionamento cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari.  
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO*

**Il sottoscritto** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_,  
e residente in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), con codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
email \_\_\_\_\_

in qualità di:

- \_\_\_\_\_  
\* proprietario;  
 locatario;  
 altro \_\_\_\_\_;

**Oppure se trattasi di persona giuridica:**

- titolare/legale rappresentante/amministratore unico/procuratore (da specificare)  
dell'impresa/società qui di seguito indicata:

<b>(Ragione sociale dell'impresa o società):</b>
<b>Con sede legale in:</b>
<b>Via/Piazza e n. civico:</b>
<b>Telefono:</b>
<b>Fax:</b>
<b>Partita Iva/C.F.:</b>
<b>Iscritta alla C.C.I.A. di:</b>
<b>Numero REA:</b>

(allegare sempre documento di identità del richiedente in corso di validità)

**CHIEDE**

**il rilascio dell'autorizzazione per eseguire l'intervento qui di seguito riportato:**

- installazione cartello pubblicitario;
- installazione insegna di esercizio;

- installazione preinsegna;
- installazione locandina;
- installazione striscione;
- installazione standardo;
- segnale orizzontale reclamistico;
- altri mezzi pubblicitari (ai sensi dell'art. 47, comma 8, del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. del 16/12/'92 n.495): \_\_\_\_\_;
- segnale stradale di cui all'art. 134-136 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. del 16/12/'92 n.495);

**Il mezzo pubblicitario presenta le seguenti caratteristiche:**

Dimensioni:

(L. x H. x P.) \_\_\_\_\_;

Messaggio: \_\_\_\_\_;

Colori usati: \_\_\_\_\_;

Altro: \_\_\_\_\_.

**Lo stesso sarà collocato:**

**Sul lato  DX -  SX della:**

- Strada statale n. \_\_\_\_\_
- Strada provinciale n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;
- Strada Comunale( *nome,n. civico* ) \_\_\_\_\_
- al Km. \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_;

**Su proprietà:**

- DEMANIO
- PRIVATA.

**Con durata:**

- TEMPORANEA, con periodo di esposizione previsto dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- PERMANENTE.(Durata ordinaria di anni 3, come indicato dall'Art. 53 comma 6 del D.P.R. 495/92)

**A messaggio:**

- VARIABILE;
- FISSO;

**Di tipo:**

Monofacciale;

Bifacciale.

Illuminato;

Non Illuminato.

**La collocazione dell'impianto:**

è prevista lungo la strada (ferrovia) di proprietà dell'.....(Provincia, Anas, RFI.....)

è prevista lungo la linea ferroviaria entro i 30 mt dalla più vicina rotaia ( art. 49 D.P.R. 753/80)

è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio). (individuazione Aree/beni e viste attive da parte degli enti competenti)

non è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia;

**La richiesta di rilascio è inoltrata per la seguente motivazione** (*indicare, in modo dettagliato e preciso, il motivo della richiesta*):

---

---

---

---

**A tal fine il richiedente:**

- dichiara di accettare tutte le condizioni eventualmente fissate nel provvedimento richiesto nonché di farsi carico di eventuali ed ulteriori obblighi e/o doveri futuri richiesti dalla normativa dettata in materia;
- dichiara, sotto la propria responsabilità, che il manufatto, oggetto del provvedimento di cui si richiede il rilascio, è stato calcolato e realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità.

**Allega:**

- o copia documento identità, in corso di validità, non autenticata, del sottoscrittore dell'istanza;

- la seguente documentazione (barrare la casella corrispondente):
  - n. 3 planimetria in scala non inferiore a 1:1.000 con individuazione precisa della posizione del mezzo pubblicitario;
  - n. 3 bozzetti a colori, di ogni messaggio pubblicitario da esporre;
  - il periodo, l'itinerario, il numero di viaggi che s'intendono effettuare ed i luoghi di sosta (dati da allegare solo per le attività pubblicitarie non luminose o foniche effettuate con veicoli a ciò adibiti – rif. Art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., n.° 495/1992);
  - n. 1 copia del nulla osta ( di ciascun Ente )dell'Ente di appartenenza di altra strada( ferrovia), qualora il mezzo sia visibile da tale strada (art. 23, comma 5, del D.Lgs n.285/92 .) (da allegare solo per i mezzi pubblicitari);
  - Nulla Osta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 rilasciato dall'Ente proprietario della strada ferrata qualora il mezzo sia collocato in fascia di rispetto ferroviaria (art. 49 D.P.R. 753/80) (NB E' inteso che per la richiesta del N.O. la modulistica da presentare per RFI è quella prevista secondo le modalità richiamate nel Regolamento);
  - nulla osta del proprietario dell'area privata - o assenso scritto da terzi qualora la concessione/autorizzazione o nulla osta abbia attinenza anche con altre proprietà - su cui si effettua l'installazione dell'impianto o mezzo pubblicitario, con indicazione del nominativo, dei dati anagrafici e di residenza, specificando il foglio di mappa e il numero di particella catastale del fondo;
  - parere favorevole rilasciato dall'ente/i \_\_\_\_\_preposto/i alla tutela delle aree e degli edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed individuati dal presente regolamento - (da allegare solo nel caso in cui la collocazione del mezzo pubblicitario è effettuata in prossimità degli stessi).

Lo scrivente - consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono punite con sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, e delle leggi speciali in materia – dichiara, sotto la propria che tutti i dati e le dichiarazioni sopra riportati corrispondono al vero.

Si acconsente, altresì, al trattamento dei suddetti dati ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

**Luogo e data**

\_\_\_\_\_

**Timbro e Firma**

\_\_\_\_\_

**Al Comune di \_\_\_\_\_**

**Oggetto:** *domanda di autorizzazione per posizionamento cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari. FUORI DAL CENTRO ABITATO*

**Il sottoscritto** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_,  
e residente in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), con  
codice fiscale n. \_\_\_\_\_,

tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

in qualità di:

- proprietario;
- locatario;
- altro \_\_\_\_\_;

**Oppure se trattasi di persona giuridica:**

- titolare/legale rappresentante/amministratore unico/procuratore (da specificare) della impresa/società qui di seguito indicata:

<b>(Ragione sociale della impresa o società):</b>
<b>Con sede legale in:</b>
<b>Via/Piazza e n. civico:</b>
<b>Telefono:</b>
<b>Fax:</b>
<b>Partita IvaC.F.:</b>
<b>Iscritta alla C.C.I.A. di:</b>
<b>Numero REA:</b>

**CHIEDE**

**il rilascio dell'autorizzazione per eseguire l'intervento qui di seguito riportato:**

- installazione cartello pubblicitario;
- installazione insegna di esercizio;
- installazione preinsegna;
- installazione locandina;
- installazione striscione;
- installazione standardo;
- segnale orizzontale reclamistico;
- altri mezzi pubblicitari (ai sensi dell'art. 47, comma 8, del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. del 16/12/'92 n.495); \_\_\_\_\_;
- segnale stradale di cui all'art. 134-136 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. del 16/12/'92 n.495);

**Il mezzo pubblicitario presenta le seguenti caratteristiche:**

Dimensioni:

(L. x H. x P.) \_\_\_\_\_;

Messaggio: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Colori usati: \_\_\_\_\_;

Altro: \_\_\_\_\_.

**Lo stesso sarà collocato:**

**Sul lato  DX -  SX della:**

- Strada statale n. \_\_\_\_\_
- Strada provinciale n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;
- Strada Comunale (*nome, n. civico*) \_\_\_\_\_

al Km. \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_;

**Su proprietà:**

- DEMANIO
- PRIVATA... (di chi...) \_\_\_\_\_

**Con durata:**

- TEMPORANEA, con periodo di esposizione previsto dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

- PERMANENTE. (Durata ordinaria di anni 3, come indicato dall'Art. 53 comma 6 del D.P.R. 495/92)

**A messaggio:**

- VARIABILE;
- FISSO;

**Di tipo:**

- Monofacciale;
- Bifacciale.
- Illuminato;
- Non Illuminato.

**La collocazione dell'impianto:**

- è prevista lungo la strada di proprietà dell'(Provincia, Anas, RFI.....)
- è prevista lungo la linea ferroviaria entro i 30 mt dalla più vicina rotaia ( art. 49 D.P.R. 753/80)

è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio). (individuazione Aree/beni e viste attive da parte degli enti competenti)

non è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia;

**La richiesta di rilascio è inoltrata per la seguente motivazione** (*indicare, in modo dettagliato e preciso, il motivo della richiesta*):

---

---

---

---

---

---

---

## A tal fine il richiedente:

- dichiara di accettare tutte le condizioni eventualmente fissate nel provvedimento richiesto nonché di farsi carico di eventuali ed ulteriori obblighi e/o doveri futuri richiesti dalla normativa dettata in materia;
- dichiara, sotto la propria responsabilità, che il manufatto, oggetto del provvedimento di cui si richiede il rilascio, è stato calcolato e realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità.

## Allega:

- o copia documento identità, in corso di validità, non autenticata, del sottoscrittore dell'istanza;
- o la seguente documentazione (barrare la casella corrispondente):
  - o n. 3 planimetria in scala non inferiore a 1:1.000 con individuazione precisa della posizione del mezzo pubblicitario;
  - o n. 3 bozzetti a colori, di ogni messaggio pubblicitario da esporre;
  - o il periodo, l'itinerario, il numero di viaggi che s'intendono effettuare ed i luoghi di sosta (dati da allegare solo per le attività pubblicitarie non luminose o foniche effettuate con veicoli a ciò adibiti – rif. Art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., n.° 495/1992);
  - o n. 1 copia del nulla osta ( di ciascun Ente )dell'Ente di appartenenza di altra strada( ferrovia), qualora il mezzo sia visibile da tale strada (art. 23, comma 5, del D.Lgs n.285/92 .) (da allegare solo per i mezzi pubblicitari);
  - o Nulla Osta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 rilasciato dall'Ente proprietario della strada ferrata qualora il mezzo sia collocato in fascia di rispetto ferroviaria (art. 49 D.P.R. 753/80) (NB E' inteso che per la richiesta del N.O. la modulistica da presentare per RFI è quella prevista secondo le modalità richiamate nel Regolamento);
  - o nulla osta del proprietario dell'area privata - o assenso scritto da terzi qualora la concessione/autorizzazione o nulla osta abbia attinenza anche con altre proprietà - su cui si effettua l'installazione dell'impianto o mezzo pubblicitario, con indicazione del nominativo, dei dati anagrafici e di residenza, specificando il foglio di mappa e il numero di particella catastale del fondo;
  - o parere favorevole rilasciato dall'ente/i \_\_\_\_\_preposto/i alla tutela delle aree e degli edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed individuati dal presente regolamento - (da allegare solo nel caso in cui la collocazione del mezzo pubblicitario è effettuata in prossimità degli stessi).



Lo scrivente - consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono punite con sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, e delle leggi speciali in materia – dichiara, sotto la propria che tutti i dati e le dichiarazioni sopra riportati corrispondono al vero.

Si acconsente, altresì, al trattamento dei suddetti dati ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

**Luogo e data** \_\_\_\_\_

**Timbro e Firma**

\_\_\_\_\_